

Catania, 17/03/10

Oggetto: osservazioni in merito al parere espresso dalla II Sezione del Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del giorno 15/12/2009, concernente le competenze del biologo in materia di nutrizione.

Con riferimento al parere di cui all'oggetto, ritengo che esso sia particolarmente importante in quanto costituisce il primo documento ufficiale con il quale il Ministero della Salute, tramite il suo organo di consulenza (il Consiglio Superiore di Sanità), prende posizione in merito alle competenze del biologo in materia di nutrizione.

Il parere – come dicevo – è particolarmente importante in quanto, nell'esprimerlo, il Consiglio fa uso della sua discrezionalità tecnica pervenendo a conclusioni che nessun altro organismo, e neppure il Giudice, può mettere in discussione.

Nel nostro ordinamento, infatti, le valutazioni tecnico-discrezionali non possono essere sindacate neppure dal Giudice, il quale normalmente esprime giudizi di legittimità e non giudizi che attengono al merito.

Ciò precisato, credo che esso sia condivisibile in quanto fa proprio l'orientamento finora sostenuto dall'Ordine Nazionale dei Biologi e aggiunge una quantomai opportuna citazione dell'autorevole decisione del Consiglio di Stato, sez. V, n. 6394/05, che nel riconoscere le competenze del biologo in tema di nutrizione afferma che dette competenze si estendono alla valutazione sulla idoneità e capacità degli impianti destinati al confezionamento di cibi.

Nella lettura del parere bisogna considerare che la parte che riveste importanza decisiva è il “dispositivo” indicato nel documento con l'espressione “esprime parere”.

Innanzitutto si afferma che il biologo può elaborare e determinare diete non solo nei confronti di soggetti sani, che vogliono migliorare o conservare il loro stato di benessere, ma altresì di soggetti “cui è stata diagnosticata una patologia”. Correttamente si legge nel parere che “le condizioni fisiopatologiche debbono essere accertate preventivamente dal medico chirurgo”.

Si conferma in tal modo l'orientamento seguito dall'Ordine Nazionale dei Biologi, il quale ha sempre affermato che spetta al medico accertare l'esistenza o l'inesistenza di patologie e il

biologo non può in nulla intervenire in questa attività di diagnosi. Se quindi al biologo si presentasse per chiedere la prescrizione di una dieta un soggetto che accusasse disturbi alla salute, sarebbe opportuno che il biologo invitasse l'interessato a farsi controllare dal medico e, solo dopo, potrebbe intervenire nella determinazione di una dieta.

Ma al di fuori di questi casi, quando cioè il cliente richiede una dieta per mantenere o migliorare il proprio benessere ovvero per mantenere o migliorare il proprio stato di salute, si legge nel dispositivo che “il biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali e in più può suggerire o consigliare integratori alimentari stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione.”

Ma ciò che più conta nel parere è il fatto che il Consiglio delinea con chiarezza le competenze del dietista, distinguendole da quelle del biologo.

A questo proposito a pag. 2 del parere si afferma chiaramente che il dietista ha ambiti limitati di attività in quanto “elabora, formula e attua le diete” che però sono “prescritte dal medico”. È quindi il medico che prescrive le diete e, come si legge a pag. 3, il dietista ha ambiti limitati di autonomia, dovendo agire in collaborazione e su indicazione del medico.

Questi forti limiti, che ineriscono alla figura professionale del dietista, sono ribaditi nel punto C) del dispositivo dove è previsto che il dietista “opera... in collaborazione con il medico ai fini della formulazione delle diete su prescrizione medica”.

In sostanza, dal raffronto delle competenze delle due figure professionali, risulta in maniera chiara che in nessun caso il dietista può agire in maniera autonoma in quanto può operare solo in collaborazione e su indicazione del medico, laddove il biologo può, in piena autonomia, elaborare profili nutrizionali, con il solo limite che quando sospetti che il cliente possa essere affetto da una qualche patologia, deve astenersi da ogni diagnosi e prescrizione di cura e rinviare il cliente stesso agli accertamenti che solo il medico può fare. Successivamente potrà suggerire al cliente la dieta più opportuna indicando, se del caso, integratori alimentari.

In conclusione non ritengo che vi siano ragioni per essere dubbiosi in merito al significato del parere, che costituisce un documento di grande importanza ai fini della ricostruzione del profilo professionale del biologo nutrizionista.

Prof. Avv. Giuseppe Barone
Ufficio Legale ONB